



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, che ha istituito, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la zona franca urbana Sisma Centro Italia, comprendente i Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, indicati agli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

VISTO il comma 2 dell'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, con il quale sono disposte esenzioni di imposta ed esonero del versamento dei contributi in favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana;

VISTA la lettera d) del medesimo comma 2 dell'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, con la quale è disposto l'esonero del versamento dei contributi in favore dei titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana;

VISTO il comma 6 dell'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, che autorizza la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni;

VISTO il comma 8 dell'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, che stabilisce che per l'attuazione degli interventi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni;

VISTO il comma 9 dell'articolo 8 del predetto decreto interministeriale 10 aprile 2013, che stabilisce che gli oneri connessi ad attività di assistenza tecnica a supporto dell'attuazione degli interventi sono posti a carico delle risorse finanziarie stanziato per l'attuazione di ciascun intervento, entro il limite massimo del due per cento delle medesime risorse;

VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, del 4 agosto 2017, n. 99473, recante le modalità, i termini di presentazione delle istanze di accesso alle suddette agevolazioni, e l'indicazione dei termini di presentazione delle istanze stesse dalle ore 12:00 del 23 ottobre 2017 alle ore 12:00 del 6 novembre 2017;

VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, del 15 settembre 2017, n. 114735, con la quale sono stati forniti alcuni chiarimenti sui limiti annuali di fruizione delle agevolazioni previsti dalla norma e apportate integrazioni al modello di istanza per l'accesso ai benefici;



VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, del 2 novembre 2017, n. 157293, recante la proroga dei termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni sino alle ore 12.00 del 20 novembre 2017;

VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, del 7 novembre 2017, n. 163472 recante ulteriori chiarimenti, relativi alle modalità di determinazione dell'importo dell'agevolazione richiesta da indicare nel modulo di istanza;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Direttoriale 7 dicembre 2017 che dispone che per le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, riportati nell'elenco di cui all'allegato 3, che non hanno provveduto a trasmettere la documentazione antimafia, si procede alla concessione delle agevolazioni, con successivo provvedimento, a seguito della avvenuta trasmissione della documentazione richiesta;

CONSIDERATA la documentazione antimafia pervenuta da parte delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo riportati nell'elenco di cui all'allegato 3 del Decreto Direttoriale 7 dicembre 2017;

CONSIDERATA la necessità di pervenire ad una rapida approvazione dell'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni per consentire la fruizione di quanto concesso a partire dalla prima scadenza fiscale utile;

CONSIDERATO pertanto che sussistono i presupposti di urgenza di cui al comma 3 dell'art. 92 del D.lgs. 6 settembre del 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato l'elenco, di cui all'allegato 2b, delle imprese e dei titolari di reddito da lavoro autonomo ammessi alle agevolazioni, previste per la zona franca urbana istituita dall'art. 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 che costituisce parte integrante del presente Decreto.
2. Il predetto elenco integra l'elenco di cui all'allegato 2 del Decreto Direttoriale 7 dicembre 2017.
3. Le agevolazioni spettanti a ciascun soggetto beneficiario, indicate nell'elenco di cui all'allegato 2b, sono concesse sotto condizione risolutiva, ai sensi del comma 3 dell'art. 92 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii., in attesa del rilascio dell'informazione antimafia.



Art. 2

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale www.mise.gov.it. Con la predetta modalità è assolto l'obbligo di comunicazione in merito alla concessione dell'aiuto alle imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all'allegato elenco 2b del presente decreto. Con apposito avviso, sarà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'adozione del decreto.
2. Le agevolazioni spettanti a ciascun soggetto beneficiario, sono fruite ai sensi del comma 1 dell'art. 15 del decreto interministeriale 10 aprile 2013, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Sappino

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.